

Roma, 19 marzo 2024

Legge di bilancio 2024 Modifiche alla disciplina della pensione di vecchiaia e della pensione anticipata

Con la circolare n. 46 del 13 marzo 2024, l'Inps fornisce istruzioni in merito alle modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2024 alla pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata **per i lavoratori con primo accredito contributivo dal 1° gennaio 1996**.

Pensione di vecchiaia

Dal 1° gennaio 2024, il requisito di **importo soglia** per l'accesso alla **pensione di vecchiaia** è pari all'importo dell'assegno sociale, il cui valore provvisorio per l'anno 2024 è pari a **534,41 euro**. Si ricorda che il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue al perfezionamento del requisito anagrafico di 67 anni (per i bienni 2023-2024 e 2025-2026) e di un'anzianità contributiva minima di **venti anni**, a condizione che l'importo della pensione non risulti inferiore all'importo soglia.

I lavoratori che perfezionano i requisiti entro il 31 dicembre 2023 (incluso l'importo soglia pari a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale) conseguono il diritto alla pensione di vecchiaia in base alla precedente disciplina.

Pensione anticipata

Il diritto alla **pensione anticipata** si consegue al compimento del **64° anno di età** (per i bienni 2023-2024 e 2025-2026), se risultano versati e accreditati almeno **venti anni** di contribuzione effettiva e a condizione che l'importo della prima rata di pensione (importo soglia) risulti almeno pari a **3 volte** l'importo dell'assegno sociale in vigore (1.603,23 euro): tale importo si riduce a **2,8 volte** (1.496,35 euro) per le donne con un figlio e a **2,6 volte** (1.389,46 euro) per le donne con due o più figli.

Il trattamento di pensione anticipata è riconosciuto per un importo lordo massimo **non superiore a cinque volte** il trattamento minimo in vigore (2.993,05 euro) per le mensilità di anticipo rispetto ai requisiti di accesso previsti dalla normativa in vigore: al raggiungimento del requisito anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia (pari a **67 anni** per i bienni 2023/2024 e 2025/2026) sarà posto in pagamento l'intero importo della pensione perequato nel tempo. La pensione anticipata decorre trascorsi **tre mesi** dalla maturazione dei requisiti (c.d. finestra).

I lavoratori che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2023, compreso quello dell'importo soglia pari a 2,8 volte l'importo dell'assegno sociale, mantengono i requisiti previsti dalla precedente normativa.

Anche per tali soggetti, se conseguono la pensione con decorrenza dal 2 gennaio 2024, l'importo massimo erogabile non potrà essere superiore a **cinque volte** il trattamento minimo in vigore.

Maggiori informazioni sono disponibili nella già citata [circolare n. 46 del 13 marzo 2024](#).